

N. R.G. 3507/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile**

Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3507/2023

promossa da

PROVINCIA DI MODENA (C.F. 01375710363) rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Alessia Trenti e Annamaria Grasso ed elettivamente domiciliata presso
l'Ufficio Avvocatura Unico in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34

ATTRICE OPPONENTE

contro

ODORICI FAUSTO (C.F. DRCFST61E15L885Z) rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Sonia Bartolini e Alberto Babbini ed elettivamente domiciliato presso il
loro studio in Pavullo nel Frignano (MO), Via Giardini n. 26

CONVENUTO OPPOSTO

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1072/2023

Conclusioni delle parti:

le parti all'udienza del 13.11.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e
concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;

lette le conclusioni delle parti;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Provincia di Modena citava in giudizio Odorici Fausto al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1072/2023, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 24.332,89= (di cui € 11.038,56= a titolo di compenso concordato ed € 13.294,33= a titolo di restituzione della cauzione versata), oltre interessi e spese, chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza dei crediti vantati ed in via subordinata di accertare e dichiarare il corretto ammontare da riconoscersi all'ing. Odorici a titolo di onorario per le prestazioni effettivamente rese a favore della Provincia di Modena.

Si costituiva in giudizio Odorici Fausto, il quale chiedeva rigettarsi la domanda attorea e confermare il decreto ingiuntivo, svincolato l'importo di euro 13.294,33= ingiunto, quale cauzione versata al momento della conclusione del contratto.

Anzitutto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'importo di € 13.294,33=, richiesto dal convenuto a titolo restituzione della fideiussione dallo stesso versata, veniva svincolato in data 19.05.2023 (doc. n. 9 comparsa di costituzione e risposta).

Nel merito, la domanda del ricorrente Odorici in ordine al pagamento del compenso a lui spettante per l'attività svolta in favore della Provincia nella somma di € 8.700,00=, oltre accessori, è fondata.

E' documentale che l'ing. Odorici comunicava la proposta di risoluzione del contratto intercorso tra le parti recesso dal contratto per motivi personali (doc. n. 3 atto di citazione) e che parte opponente dava riscontro con missiva del 23.12.2022 dal seguente tempore: *“con la presente si informa che, dalla data odierna, si ritiene accettata la proposta di risoluzione contrattuale come da Sua comunicazione trasmessa in data 04/11/2022 e assunta al nostro protocollo con numero 38478 del 09/11/2022”* (doc. n. 7 atto di citazione).

E' evidente che l'accettazione della proposta di risoluzione del contratto, priva di precisazione o contestazione sul compenso richiesto, implica l'accettazione anche della richiesta economica per l'attività svolta, anche alla luce del disposto di cui

all'art. 2237 c.c. per il quale il cliente è tenuto al pagamento per l'opera già eseguita.

Ad ogni buon conto il convenuto comunicava l'opportunità di fare opinare dall'Ordine degli Ingegneri il compenso richiesto.

Sull'attività svolta le risultanze istruttorie hanno confermato le deduzioni del convenuto, tanto che alla domanda del capitolo di prova n. 29 di parte attrice “vero che al momento della risoluzione del rapporto tra la Provincia di Modena e l'ing. Odorici (dicembre 2022) era stato eseguito lo sbancamento di tutti i lotti a progetto, erano stati realizzati tutti i plinti di tutti i lotti a progetto, erano state installate tutte le travi di collegamento/fondazioni di tutti i lotti e posato il primo solaio di tutta la struttura”, il teste ing. Candido Bertolani, dipendente della Provincia di Modena del settore edilizio risponde: *“si è vero; a fine 2022 la parte elencata era stata completata”*.

Ad ogni buon conto il convenuto comunicava l'opportunità di fare opinare dall'Ordine degli Ingegneri il compenso richiesto e nelle more del giudizio veniva richiesto un ulteriore chiarimento per meglio verificare la congruità del compenso richiesto dal convenuto, a prescindere dagli accordi intercorsi tra le parti su di esso; congruità che veniva confermata, tenuto conto della *“importanza della prestazione ai fini della pubblica sicurezza e della correttezza amministrativa”* (allegato alle note del 27.09.2024).

È pur vero che il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine non è vincolante, essendo sempre riservato al giudice di sindacare la liquidazione rapportata alla entità della prestazione eseguita (Cass. Civ. n. 26065/2016), ma dalle risultanze istruttorie emerge una proficua ed intensa attività svolta, non contestata in maniera specifica, caratterizzata dalla partecipazione, sino alla risoluzione consensuale del contratto, a vari incontri, come confermato dai testi escussi, anche antecedenti al conferimento dell'incarico e propedeutici al rilascio della documentazione finale relativa al collaudo, dall'analisi degli elaborati relativi al progetto esecutivo, dalle valutazioni tecniche, dalle prove eseguite sul calcestruzzo delle fondazioni dei fabbricati, dall'analisi dei calcoli e dalla

valutazione delle possibili soluzioni per addivenire al collaudo, tutte attività necessarie per un corretto svolgimento dell'incarico conferito.

Ne discende che per i motivi sopra espressi il decreto ingiuntivo va revocato e parte attrice opponente è tenuta a corrispondere a parte convenuta la complessiva somma di € 8.700,00=, oltre accessori ed interessi dalla domanda al saldo.

Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto delle posizioni delle parti e della motivazione della sentenza, sussistono giusti motivi per compensarle nella misura di 1/2, con la conseguente condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte convenuta opposta di 1/2 residuo e liquidato come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3507/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 1072/2023 e condanna Provincia di Modena al pagamento in favore di Odorici Fausto della somma di € 8.700,00=, oltre accessori ed interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti nella misura di 1/2 e conseguentemente condanna Provincia di Modena alla rifusione in favore di Odorici Fausto di 1/2 residuo che liquida, a compensazione già operata, nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.

Modena, 21 gennaio 2026

Il Giudice
Luca Primiceri